



COMUNE DI QUINTANO
(PROVINCIA DI CREMONA)

**REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE
DEGLI ORTI SOCIALI**

Allegato delibera C.C. n° del data

I N D I C E

Articolo 1 - DEFINIZIONE	3
Articolo 2 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE	3
Articolo 3 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE	3
Articolo 4 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE	4
Articolo 5 - ESCLUSIVITA'	4
Articolo 6 - CANONE DI CONCESSIONE	4
Articolo 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
Articolo 8 - COLTIVAZIONI	5
Articolo 9 - RICOVERI	5
Articolo 10 - ALTRE COSTRUZIONI	5
Articolo 11 - DIVIETI	5
Articolo 12 - SANZIONI PECUNIARIE	6
Articolo 12 - ORARI	6
Articolo 13 - VIGILANZA	6
Articolo 14 - REVOCA	6
Articolo 15 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE	7
Articolo 16 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI	7
Articolo 17 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE	7
Articolo 18 - ENTRATA IN VIGORE	7

Articolo 1 – DEFINIZIONE

Per “orto sociale” s’intende un appezzamento di terreno, che il Comune concede in uso a fini sociali, su area comunale all’uopo destinata, ai soggetti, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta, con gli obbiettivi di favorirne un utilizzo a carattere di auto-sostentamento, per permettere a fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivarne un uso ricreativo ed aggregativo tra gruppi di cittadini. Inoltre, l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno di proprietà comunale, da destinarsi all’orticoltura e floricoltura, ha lo scopo di favorire e di stimolare i cittadini nelle attività occupazionali, finalizzate all’impiego del tempo libero, in attività atte ad incentivare i momenti di socializzazione ed incontro, favorendo tra l’altro un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.

Articolo 2 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Gli orti sociali vengono assegnati ai seguenti soggetti:

1. Cittadini maggiorenni residenti in Quintano da almeno un anno ed aventi, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) appartenere prioritariamente ad una delle seguenti categorie: *disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati;*
 - b) non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile, destinati ad orti, nel territorio comunale.
2. Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi, alla gara per l’assegnazione delle aree (destinate agli orti sociali) possono partecipare anche:
 - Scuole di ogni ordine e grado
 - Scuole di agraria o equiparate del settore agro -alimentare
 - Associazioni od enti no-profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere attività legate all’orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni economiche difficoltose o di disagio sociale.

Il possesso dei requisiti, di cui al presente articolo, è reso dal richiedente con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, il richiedente (ed il suo nucleo) sarà escluso dalla graduatoria.

Articolo 3 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione degli orti sociali, previa verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, avviene con le seguenti modalità:

- Pubblicazione bando di assegnazione aree – orti sociali, con ulteriori prescrizioni.
- In particolare, il bando conterrà i parametri di valutazione delle domande, sulla base ed in aderenza ai requisiti di assegnazione, di cui all’articolo 2.
- La graduatoria, riportante cognome e nome dell’assegnatario e numero di orto assegnato in base all’ordine di presentazione della domanda, è pubblicata all’albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi ed ha validità fino alla pubblicazione di una successiva graduatoria.
- La graduatoria avrà valore di tre anni, decorrenti dalla data di approvazione. Nel caso in cui venga accertata, durante il periodo di vigenza della graduatoria, la presenza di orti non ancora assegnati o ritornati nella disponibilità dell’Ente, per rinuncia da parte dell’assegnatario, si procederà con lo scorrimento della graduatoria medesima.
- Decorso il periodo di efficacia della graduatoria, il Comune potrà procedere all’indizione di una nuova gara di assegnazione.

- Il bando di gara, che fissa anche la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato sul sito istituzionale, per almeno 15 giorni consecutivi, oltre che con altri mezzi di comunicazione, individuati dall'amministrazione.
- Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà intestato al soggetto assegnatario.
- I singoli orti, individuati dalla suddivisione e contraddistinti con apposita planimetria effettuata a cura dell'ufficio tecnico comunale, saranno consegnati liberi, nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'assegnazione.
- L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica comune, mediante la presenza di acqua nel fossato adiacente, durante il normale ciclo di irrigazione periodico gestito dal Consorzio Irriguo della Roggia Oriolo

Articolo 4 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte degli assegnatari, non prima di un anno dall'assegnazione medesima. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio, gli assegnatari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano inalterati i requisiti indispensabili, riportati all'articolo 2.

L'assegnazione è data a titolo temporaneo.

L'assegnazione in concessione potrà essere sottoposta a decadenza, previo accertamento in contraddittorio, anche di una sola violazione agli obblighi, previsti ai successivi articoli 7 ed 11, oltre che agli obblighi contemplati negli altri articoli. Costituisce causa di decadenza anche il venir meno, in capo all'assegnatario, dei requisiti previsti dal precedente articolo 2.

L'assegnazione in concessione sarà sottoposta a revoca, previo contraddittorio, in conseguenza di motivate e sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'assegnatario non potrà mai vantare diritti di proprietà o diritti di altra natura sul lotto a lui destinato per la coltivazione di orti sociali.

In nessun caso potranno essere mai riconosciuti rimborsi, sia per il canone versato, sia per i frutti pendenti.

Articolo 5 - ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. I familiari possono coadiuvare il concessionario senza sostituirsi allo stesso. Per documentati temporanei motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia dell'assegnatario per un periodo massimo di quattro mesi, previa comunicazione preventiva. Per accertati casi di invalidità o morte, la continuazione della coltivazione potrà essere consentita a favore di uno dei familiari dell'assegnatario fino al termine del periodo di assegnazione.

Articolo 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione è stabilito con delibera di Giunta Comunale, la quale potrà anche prevedere ipotesi di gratuità in relazione ai requisiti di cui all'articolo 2.

A fine anno eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per manutenzioni straordinarie rese necessarie, o richieste dagli stessi assegnatari, verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno dovrà essere versato, congiuntamente al canone dell'anno successivo, presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

All'assegnatario è fatto obbligo di:

- provvedere alla manutenzione e pulizia delle parti comuni, secondo le disposizioni dettate, (per es. periodica potatura ed innaffiamento di eventuali siepi perimetrali e/o pulizia da arbusti ed erbacce delle eventuali recinzioni di delimitazione);

- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- gli attrezzi ed il materiale da lavoro sono a carico e ad uso privato degli assegnatari dei lotti, unici responsabili della cura e della custodia dei medesimi.
- a propria cura e spese il concessionario può provvedere, previa comunicazione al Comune, a delimitare il proprio lotto con recinzione di rete plastificata o staccionata in legno per un'altezza non superiore ad 1,20 mt.;
- pagare il canone annuo (art. 6) stabilito dalla Giunta Comunale ed eventualmente le spese sostenute per manutenzioni straordinarie rese necessarie o richieste dagli stessi assegnatari;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio tecnico comunale competente ogni eventuale anomalia;
- In caso di carenza idrica, ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto, approvvigionando l'acqua, anche mediante l'ausilio di piccole pompe a motore di ridotta portata, dalla roggia Oriolo, quale canale idrico principale sempre in grado di garantire un livello di acqua sufficiente allo scopo;
- rispettare integralmente il presente regolamento, consapevole che ogni violazione allo stesso può comportare la revoca decadenziale dell'assegnazione del lotto destinato alla coltivazione di orti sociali;

Articolo 8 - COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' fatto divieto di praticare coltivazioni che richiedono un elevato consumo d'acqua. E' fatto divieto di praticare coltivazioni di alberi di qualsiasi natura e dimensioni.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente all'uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione. Per le assegnazioni in favore di Scuole od associazioni non profit, la convenzione disciplinerà la destinazione della produzione.

I residui vegetali, che si intendono trasformare in compost, dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto e non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 9 - RICOVERI

Non è ammessa la costruzione di ripostigli per la custodia degli attrezzi e materiali.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca decadenziale dell'assegnazione.

Articolo 10 - ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione comunale ma previa comunicazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modificazione all'assetto dell'area, pena la revoca decadenziale dell'assegnazione.

Articolo 11 - DIVIETI

All'assegnatario è fatto divieto di:

- a) affittare o dare in uso o in affitto a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi genere nell'orto;

- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente e nelle vicinanze dell'orto;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- h) superare l'altezza di mt 2,5 mt con eventuali paletti di sostegno per specifiche coltivazioni;
- i) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati chiusi o siepi di altezza superiore a 1,20 mt.;
- l) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- m) installare nell'orto e nelle parti comuni elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- n) usare e tenere in deposito nell'orto sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- o) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate dall'assegnatario.
- p) per l'approvvigionamento dell'acqua è assolutamente vietato utilizzare le paratoie, oppure creare barriere artificiali, che impediscano il normale scorrimento dell'acqua nella Roggia Oriolo.

Articolo 12 - SANZIONI PECUNIARIE

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente Regolamento Comunale verrà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs n. 267/2000.

Articolo 13 - ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

L'irrigazione può essere effettuata nel periodo da aprile ad ottobre, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni.

Articolo 14 - VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte dell'assegnatario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comune.

Gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.

Gli assegnatari hanno tutti l'obbligo di vigilare e segnalare al Comune eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti.

Articolo 15 - REVOCA

L'inosservanza di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca decadenziale dell'assegnazione.

Il Comune ha la facoltà di revocare (revoca decadenziale) l'assegnazione dell'area nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento;
- mancato utilizzo dell'area lasciando il lotto incolto;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area,
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti etc.;
- non utilizzo diretto dell'area da parte dell'assegnatario, salvo le deroghe di cui all'art. 5;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico del Consorzio irriguo Roggia Oriolo, come espresso all'art. 11 "p";

- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2.

L'assegnazione dell'area potrà, inoltre, essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PGT o altro pubblico interesse. L'area revocata rientra nella piena disponibilità comunale.

Articolo 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, atti vandalici, incidenti, infortuni o danni a persone o/e cose che si possano verificare all'interno degli orti sociali comunali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa causare a se stesso ed a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto levata da ogni responsabilità civile e penale.

Ogni controversia, questione o vertenza tra gli assegnatari dei lotti verrà esaminata dall'ufficio comunale preposto con riferimento al presente regolamento.

Articolo 17 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 18 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

L'Amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle strade di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree comuni e nelle vie di transito.

Articolo 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento in materia, entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.